

**V. Erwerb des Schweizerbürgerrechtes
und Verzicht auf dasselbe. — Naturalisation
et renonciation à la nationalité suisse.**

19. *Sentenza del 16 gennaio 1892
nella causa Bernasconi.*

A. Giovanni Bernasconi, nativo di Mendrisio, ottenne in maggio del 1891 per sè e per la propria moglie Giuditta la cittadinanza solettese. Con ufficio del 23 giugno 1891 si rivolse poi al Consiglio di Stato del Ticino, suo cantone d'origine, dichiarando di rinunciare alla cittadinanza ticinese e chiedendo analoga dichiarazione di svincolo. La sua domanda non venne però ammessa dal Consiglio di Stato, per la ragione, che continuando il Bernasconi a dimorare a Mendrisio, mancava per il rilascio di una dichiarazione di svincolo, in analogia all'art. 6 della legge federale 3 luglio 1876, una delle condizioni essenziali, vale a dire l'abbandono del territorio dello Stato. Il quale requisito doveva ritenersi tanto più necessario anche per la rinuncia alla cittadinanza-cantonale, in quanto esso era stato prescritto già anteriormente dall'art. 34 del vecchio codice civile ticinese del 14 giugno 1837, e se non era più stato riprodotto nel vigente, lo si doveva esclusivamente al motivo, che si aveva voluto che per l'avvenire valessero anche in proposito le disposizioni della legge federale.

B. Contro il decreto del Consiglio di Stato, in data del 29 agosto 1891, Giovanni Bernasconi ricorre ora al Tribunale federale. Dal fatto che la legge federale del 3 luglio 1876 (art. 4) esige per l'acquisto della cittadinanza svizzera, il possesso di una sola cittadinanza cantonale e comunale senza escludere che si possa essere cittadini in più di un cantone, il ricorrente deduce a suo favore il diritto di rinunciare all'una o all'altra delle due cittadinanze da lui

attualmente possedute, senza che il cantone, alla cui cittadinanza vien rinunciato, possa pretendere come condizione allo svincolo l'abbandono del proprio territorio; la quale pretesa urterebbe contro il disposto dell'art. 45 della costituzione federale. Essere il diritto di cittadinanza un diritto personale, a cui dal titolare può essere rinunciato in ogni tempo. Questi principi, ricavati dalla legge federale 1876 e dagli art. 43, 44 e 45 della Costituzione federale, prosegue il ricorrente, dimostrano chiaramente l'erroneità dell'opinione espressa dal Consiglio di Stato. Detta opinione avrebbe per conseguenza, che un Ticinese che volesse rinunciare alla propria cittadinanza, perchè già naturalizzato altrove in Svizzera, dovrebbe per pura formalità abbandonare momentaneamente il Ticino, salvo poi a ritornarvi subito dopo come cittadino di un altro cantone. Quanto alla legge federale 1876, citata dal Consiglio di Stato a sostegno della sua tesi, essa non potersi riferire neppure per analogia al caso concreto, trattandosi di una legge emanata solo per l'acquisto o la perdita della cittadinanza svizzera, nè potendosi applicare analogamente ai rapporti della cittadinanza cantonale. — Il ricorrente vede perciò nel decreto governativo del 29 agosto una falsa applicazione della legge federale 1876 ed una violazione degli art. 43 e 45 della Costituzione federale e domanda che detto decreto venga annullato, obbligando il Consiglio di Stato ad accettare l'istanza di svincolo statagli inoltrata.

C. A queste argomentazioni il Consiglio di Stato risponde, che costituendo la rinuncia alla cittadinanza di un cantone una materia regolata dal diritto cantonale, i relativi decreti delle autorità del cantone non possono formare oggetto di ricorso, se non quando involgano la lesione di un diritto costituzionale. Ora essere assolutamente falso che il decreto in questione del 29 agosto 1891 menomi a danno del ricorrente le garanzie stabilite dagli art. 43 et 45 della Costituzione federale. Il Consiglio di Stato non aver mai negato al ricorrente il diritto di avere domicilio nel cantone, sia come cittadino ticinese, sia come cittadino del cantone di

Soletta; ma essersi limitato semplicemente a dire, che finchè il Bernasconi aveva domicilio nel cantone, non poteva neppure spogliarsi della sua qualità di cittadino. A lui spettava la scelta fra l'una o l'altra alternativa. Non potersi certo impedire a chi ha rinunciato alla propria cittadinanza, di ritornare in paese sia sotto la garanzia dei trattati, se naturalizzato all'estero, sia sotto quella della Costituzione federale, se cittadino confederato; ciò che importa essere solo che l'atto di rinuncia sia preceduto ed accompagnato dall'abbandono effettivo del territorio, perchè rivesta così almeno i caratteri estrinseci di un atto serio e non venga convertito solo in un mezzo di sottrarsi al pagamento dei pubblici tributi. In mancanza poi di una legge esplicita, supplire in proposito la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato conchiude, domandando che il ricorso venga respinto e lasciando al Tribunale federale di esaminare più da vicino la questione dal punto di vista della sua competenza.

Il Tribunale federale ha preso in considerazione:

1° Il decreto del Consiglio di Stato del 29 agosto 1891 vien impugnato non solo perchè contrario alle disposizioni degli art. 43 e 45 della Costituzione federale, ma anche perchè lesivo del diritto di rinunciare alla cittadinanza cantonale, diritto che il ricorrente pretende dedurre dalla legge federale del 3 luglio 1876. Ora l'art. 6 di detta legge dà bensì facoltà al cittadino svizzero di rinunciare alla propria cittadinanza, ma questa facoltà è ristretta evidentemente a quei casi, in cui è applicabile la legge stessa, al caso cioè di uno svincolo dalla qualità di cittadino svizzero, onde ottenere una cittadinanza straniera. Qui la rinuncia alla cittadinanza svizzera implica necessariamente anche la perdita della cittadinanza cantonale. Tranne questo caso però, lo svincolo dalla cittadinanza cantonale è regolato esclusivamente dal diritto del rispettivo cantone, per cui la legge federale non è applicabile. Le deduzioni che il ricorrente fa a riguardo dell'art. 4 di essa legge non sono assolutamente plausibili. Data anche la possibilità di una doppia cittadinanza cantonale, non ne consegue per il

titolare la facoltà di obbligare il cantone con una semplice dichiarazione di rinuncia a consentire alla svincolo.

2° Inattendibili sono pure le altre ragioni accampate dal ricorrente circa ad una pretesa falsa applicazione da parte del Consiglio di Stato dell'art. 6 della legge federale. Il decreto del 29 agosto 1891 non si fonda in realtà sopra i principi stabiliti della legge federale, di cui riconosce esso pure la non applicabilità, ma si fonda sopra una giurisprudenza esistente già prima di detta legge, e che il Consiglio di Stato, malgrado la seguita revisione del codice civile, sostiene esistente tuttora. Trattandosi di massime di diritto cantonale, le sole autorità del cantone sono competenti a giudicare in proposito.

3° Resterebbe ad esaminare la questione, se la condizione dell'abbandono del territorio del cantone, richiesta dal Consiglio di Stato per la rinuncia alla cittadinanza ticinese, involge effettivamente una lesione del diritto di libera dimora, garantito dagli art. 43 e 45 della Costituzione federale. Questa questione però, in base all'art. 59, num. 5, dell'organizzazione giudiziaria, spetta non all'autorità giudiziaria, ma al Consiglio federale.

Perciò il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso è respinto come infondato per quanto concerne la violazione della legge federale del 3 luglio 1876; sulla pretesa lesione degli art. 43 e 45 della Costituzione federale il Tribunale si dichiara incompetente.